

ORIGINALE

- Imm. Eseguibile
- Iter Ordinario



Deliberazione n°

30

in data 31/07/2020

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Straordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

Approvazione del regolamento della TARI per l'anno 2020

L'anno 2020, addì trentuno del mese di luglio alle ore 20.00 nei locali della Torre Civica Comunale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

		Presenti	Assenti
1	Carmassi Dario	X	
2	Stamerra Sandro Marino	X	
3	Berti Domenico	X	
4	Baroni Samuele	X	
5	Gozzi Marta		X
6	Pagni Beatrice	X	
7	Santosuosso Alessia	X	
8	Ferretti Matteo	X	
9	Tangredi Elena	X	
10	Martelloni Alfredo	X	
11	Gabbani Gianni	X	
12	Pagni Matilde	X	
13	Vincenti Gianluca	X	
		12	1

Partecipa alla seduta la Dott.ssa Veronica Stelitano Vice Segretario del Comune.

Il Sig. Samuele Baroni, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Assistono alla seduta gli assessori esterni Brogi Emanuele e Vincenti Simone.

Si procede con l'esame della proposta di deliberazione riportata di seguito.

Ai fini della decisione il Consiglio ha preso preliminarmente atto dei pareri resi ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 relativamente alla sotto riportata proposta di deliberazione; i pareri sono allegati alla presente deliberazione.

Il Presidente propone un'unica discussione per i punti sopra vista la consequenzialità dell'argomento, cede la parola al Sindaco che relaziona.

Si parte dal regolamento che prevede due novità sostanziali: la prima riguarda l'introduzione di ARERA (autorità terza) alla quale la legge ha attribuito funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, che si occupa della gestione dei rifiuti in tutta Italia. ARERA indica il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti. Tale autorità sulla modalità di conteggio dei rifiuti e sul calcolo delle tariffe indica la strada su cui si calcola la TARI.

La seconda novità riguarda la Covid-19. Vogliamo tenere in considerazione che il lock - down ha compromesso l'attività di molte aziende. Quelle attività non hanno usufruito del servizio nonostante questo, per contratto, sia stato offerto dal gestore. Si prevederà uno sgravio del tributo facendo rimanere invariato il PCE (piano complessivo economico). Noi abbiamo dirottato circa € 100.000,00 per fare questa operazione.

Nel PTE di quest'anno c'è un elemento nuovo. Una riduzione alla fonte. Dopo trattativa con il gestore il PTE è passato da circa € 1.600.000,00 a circa € 1.400.000,00. Notevole riduzione da spalmare su utenze domestiche e non domestiche. Ulteriore abbassamento per attività con blocco da Coronavirus. Dato che i codici Ateco sono migliaia. Abbiamo ricondotto a 27 le attività della TARI. Con questa classificazione abbiamo applicato la scontistica ulteriore. Si toccano circa 600 attività con sconti fino al 25%. Si sono inoltre spostate le fatturazioni in avanti.

Argomento connesso alla TARI è sicuramente la realizzazione del CDR che è in ritardo, nonostante le proroghe concesse; verranno ovviamente applicate le penali, ma fondamentale è avere il servizio. E' evidente che il ritardo sarà scalato dal costo di gestione.

Inoltre è importante sottolineare gli accadimenti degli ultimi giorni legati ai disservizi di Geofor sul ritiro degli sfalci in molti comuni. Si è provveduto a formale contestazione al gestore, se sarà necessario si impugnerà anche il contratto di servizio.

Interviene il consigliere Gianluca Vincenti dicendo che rispetto allo scorso anno a livello pro capite nota un 10% di riduzione. Tutti i riscontri sono positivi ed in linea con quanto descritto. Fa solo un appunto sulla raccolta. Avrebbe preferito, ad esempio, isole di raccolta, magari scelta condivisa anche attraverso un passaggio in Consiglio e comunque un maggiore coinvolgimento nelle scelte. Per le tariffe nota e conferma la riduzione delle stesse. Interviene il consigliere Martelloni che chiede cosa avviene con il rifiuto indifferenziato (chi più inquina più paga). Inoltre sulle tariffe per il 2020 vorrebbe capire il metodo di calcolo.

Interviene il consigliere Gabbani annunciando il suo voto contrario in quanto non ritiene, quella descritta, una politica economica favorevole.

Interviene il consigliere Ferretti su intervento del consigliere Vincenti. Precisando che non si dovrebbe mettere in discussione il metodo in sé, ma la percezione che il cittadino ha del metodo. Le persone dimostrano una disattenzione sul metodo. Bisognerebbe trovare strumenti per obbligare ad una maggiore attenzione.

Interviene il Sindaco su quanto detto dal consigliere Vincenti.

Effettivamente mancano momenti di confronto intermedi. Nel merito precisa che la raccolta porta a porta per fattore culturale è un sistema che favorisce la differenziazione ma non necessariamente la qualità della stessa.

Gli obiettivi sono non solo il miglioramento ma anche il risparmio.

La riduzione del rifiuto è la nostra sfida. Nel 2021 sarà attivata la puntuale dove sarà possibile applicare il principio del “chi più inquina più paga”. Si arriverà ad avere la fotografia di ciascuna utenza. Adesso siamo in fase di sperimentazione. Rispetto all’anno scorso le riduzioni evidenziate nei prospetti sono reali.

Quest’anno ciascuno può valutare una riduzione complessiva generale.

Interviene il rag. Luca Leone che spiega le tabelle dove sono i contenuti i dati. Rispetto allo scorso anno che si costruiva un PTE ragionando su dati di previsione. Essendo cambiato il sistema, anche con l’intervento di ARERA, è possibile avere un quadro più chiaro e preciso. Spiega i vari passaggi di costruzione e validazione del PTE. Il Decreto Rilancio avrebbe consentito ai Comuni di non deliberare il piano finanziario applicando ancora le tariffe del 2019. Ma la base tariffaria su cui si costruiscono le tariffe per il 2020 sono più favorevoli ai cittadini.

Si è lavorato molto per scegliere la formula più favorevole.

Interviene il consigliere Martelloni chiedendo se le aliquote del 2020 siano uguali a quelle del 2019.

Interviene il Sindaco dicendo che il metodo di calcolo rimane uguale. Quest’anno la tariffa cambia perché cambiano le aliquote.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che aveva istituito l'imposta unica comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Considerate le rilevanti novità della Legge di Bilancio relativamente alla Nuova IMU con l'abolizione (Art. 1 comma 738 L. 160/2019) della IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI

Visto che l'amministrazione comunale aveva comunque deciso di approvare separati regolamenti per le varie componenti della IUC;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, secondo il quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 53, comma 16, della Legge 23.12.2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28.12.2001 n. 448, l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

-il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO che l'art. 1 comma 169 della L. 296/2006(finanziaria 2007) ha disposto che gli Enti locali deliberano annualmente le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazione, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro i termini di proroga, hanno effetto a far data dall'01 gennaio dell'anno di riferimento, e che in caso di mancata approvazione le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il D.L 18 del 17.03.2020 (Decreto "Cura Italia"), convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, art. 107, comma 2, con il quale è stato disposto il differimento al 31 luglio 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno in corso, successivamente procrastinato al 30 settembre con la legge di conversione n. 77 del 17.07.2020 del D.L. 34/20 Rilancio Italia, con il conseguente slittamento anche dei termini per le approvazioni delle aliquote e dei regolamenti tributari;

Richiamata la deliberazione 443/2019/R/rif, con la quale ARERA ha adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

Considerato che:

- in tema delle agevolazioni e riduzioni TARI si applicano i commi 659 e 660 della legge n. 147 del 2013;

- il comma 659 disciplina le agevolazioni e riduzioni coperte dal gettito della TARI (abitazioni con unico occupante; abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; fabbricati rurali ad uso abitativo; attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti);

- il successivo comma 660 stabilisce invece che:

- Il comune possa deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle del comma 659;

- la relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.

Richiamata la propria deliberazione n° 20 del 28/03/2017 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della TARI a decorrere dal primo gennaio 2017 e la propria deliberazione n. 10 del 27.02.2019 di modifica dello stesso regolamento a decorrere dall'01.01.2019;

Ritenuto dover procedere ad ulteriori integrazioni e modifiche sia per l'evoluzione normativa sia per rendere più chiaramente comprensibili e conseguentemente applicabili alcune disposizioni regolamentari;

Rilevata la volontà dell'Amministrazione di voler prevedere ulteriori agevolazioni socio economiche in conformità a quanto disposto dal comma 660 della Legge 147/2013 che

rimanda al regolamento comunale la disciplina di ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle contemplate per legge alle lettere da a) a e) del comma 659 della citata legge, nonché di adeguare l'Ente alle indicazioni della delibera 158/2020 di ARERA con il riconoscimento di specifiche riduzioni sulla quota variabile della tariffa a determinate e specifiche utenze non domestiche per il solo anno 2020 in relazione all'emergenza epidemiologica da covid 19;

Dato atto che, per effetto delle modifiche suddette, il testo definitivo del Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI), in approvazione con il presente provvedimento è costituito da n. 30 articoli e dagli allegati A) Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e Allegato B) categorie di utenze non domestiche, facenti parte del testo del regolamento stessi, ed è risultante nell'**Allegato A** del presente provvedimento, facente parte integrante e sostanziale dello stesso;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 2-bis, del D.L.174/2012, allegato alla presente deliberazione;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile, resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.Lgs. 267/2000, dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria;

Visto il D.lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità armonizzata, di cui alla deliberazione C.C. n. 55 del 29.11.2016 e lo Statuto del comune di Bientina;

Con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) contrari (Martelloni, Gabbani, Pagni M. e Vincenti G.), n. 0 (zero) astenuti, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) di approvare le modifiche al Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione C.C. n° 20 del 28/03/2017, successivamente modificato con delibera C.C. n. 10 del 27.02.2019, (**Allegato A**) al presente provvedimento e formante parte integrante e sostanziale, costituito da n. 30 articoli e dagli allegati A) Rifiuti Speciali Assimilati agli Urbani e Allegato B) categorie di utenze non domestiche;
- 2) di dare atto che le modifiche introdotte hanno effetto a far data dall'01 gennaio dell'anno 2020 ai sensi dell'art. 1 comma 169 della L. 296/2006(finanziaria 2007) ;
- 4) di prendere atto del parere rilasciato dall'Organo di Revisione dell'Ente ai sensi dell'art.239, comma 1, lettera b, del D.lgs. 267/2000, (**Allegato B**)

- 5) di trasmettere copia della presente deliberazione ai responsabili degli Uffici preposti;

Successivamente attesa l'urgenza del presente provvedimento,

il Consiglio Comunale

con n. 8 (otto) voti favorevoli, n. 4 (quattro) contrari (Martelloni, Gabbani, Pagni M. e Vincenti G.), n. 0 (zero) astenuti, su n. 12 (dodici) consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Ufficio proponente tributi:

Responsabile DOTT. Luca Leone

Responsabile del Procedimento dott. Luca Leone



Comune di Bientina

Provincia di Pisa

Piazza V.Emanuele II Nr. 53 56031

Bientina

P.IVA 00188060503

Servizio A03_Area Economico Finanziaria\\S0302_Servizio Tributi

Oggetto : pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto:
« REGOLAMENTO DELLA TARI- APPROVAZIONE MODIFICHE E INTEGRAZIONI »

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile
Area Economico Finanziaria
Dott. Luca Leone

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile della proposta di deliberazione in oggetto specificata, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 18/8/2000.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott. Luca Leone

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale elettronico della proposta conservata nella banca dati del Comune di Bientina, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005.

IL PRESIDENTE
Baroni Samuele

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

1) che la presente Deliberazione è stata pubblicata all' Albo pretorio on line il _____ ed ivi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Bientina, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

2) che la presente deliberazione diverrà esecutiva il decimo giorno successivo all'avvenuta pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano

ATTESTA

3) che l'atto è divenuto esecutivo in data _____ a seguito di votazione dell'immediata eseguibilità da parte del Consiglio Comunale.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. VeronicaStelitano
